

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 24 febbraio 2023

OGGETTO: Costituzione del "Fondo risorse decentrate" del personale delle Aree professionali A, B e C, anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;
- Visto l'art. 7 del CCNL del comparto funzioni centrali - triennio 2019/2021 - del 9 maggio 2022 che definisce soggetti, livelli e materie della contrattazione collettiva integrativa;
- Visto l'art. 49, comma 2, del CCNL del comparto funzioni centrali - triennio 2019-2021 del 9 maggio 2022, che prevede, presso ciascun ente, la costituzione di un fondo per il trattamento accessorio denominato "Fondo risorse decentrate" nel quale confluiscono, in unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come specificati all'art. 76, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018 del comparto funzioni centrali - triennio 2016-2018, e certificati dagli Organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs.165/2001;
- Visto il D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto l'art. 67 comma 3 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ove si raccomanda che il Fondo per la contrattazione integrativa venga costituito con uno specifico atto dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;
- Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- Visto l'art. 89, comma 5, del CCNL 2016-2018;
- Visto l'art. 58, comma 2, del CCNL 2019-2021 che richiama l'applicazione dell'art. 89, comma 5, del CCNL 2016-2018;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la propria determinazione 281 del 10 ottobre 2022 relativa alla quantificazione del Fondo risorse decentrate del personale delle Aree A, B e C (aree degli Operatori, Assistenti e Funzionari secondo il nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL 2019/2021 - Funzioni centrali) anno 2022;
- Vista, altresì, la propria determinazione n. 339 del 28 novembre 2022 con la quale si è proceduto alla nuova quantificazione del Fondo risorse decentrate anno 2022 in ragione dell'effettiva immissione nei ruoli Inps con decorrenza 14 novembre 2022 del personale proveniente dall'Inpgi;
- Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministero Economia e finanze e trasmesse all'Istituto con nota DFP-0094749-P-27/12/2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in occasione delle verifiche effettuate sull'accordo stralcio per le progressioni orizzontali relative all'anno 2022;
- Considerata, pertanto, la necessità di aggiornare la citata determinazione del Direttore Generale n. 339 del 28 novembre 2022;

- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

di rideterminare l'importo del " Fondo risorse decentrate" del personale delle Aree A, B e C per l'anno 2022, che nella citata determinazione n. 339 del 28 novembre 2022 ammontava a euro 491.363.826,85, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

Nel "Fondo risorse decentrate" confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs n. 165/2001, nella misura di euro 341.323.818,56, nonché, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del CCNL 2019/2021, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 18 del CCNL 2019/2021, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, del CCNL 2019/2021, limitatamente a quelle già poste a carico del bilancio dell'Istituto e in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate. L'importo annuo è quantificato a regime in euro 17.925.657,77. La spesa prevista in fase di prima applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione e precisamente il giorno primo del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNL. Poiché la sottoscrizione è avvenuta in data 9 maggio u.s., il nuovo sistema è entrato in vigore entro il 1° novembre u.s. La quota parte per l'anno 2022 è quindi quantificata in euro 4.136.690,25 ($17.925.657,77/13*3$).

L'importo come sopra determinato, è incrementato dello 0,49% del monte salari dell'anno 2015 del personale delle aree A,B,C ex art. 89, comma 5, del CCNL 2016-2018, dello 0,81% del monte salari 2018 ex art. 49, comma 3, del CCNL 2019/2021 e dell'importo derivante dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità (RIA) non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ex art. 76, comma 3, lettera b), del CCNL 2016-2018.

Il Fondo è ulteriormente incrementato dalle risorse variabili derivanti dallo 0,10% delle entrate risultanti dai titoli I e II del bilancio preventivo dell'Istituto per l'anno 2022 ex art. 18 della legge 88/1989, nonché dai ratei di RIA del personale cessato nell'anno 2021, rispettivamente ex art. 76, comma 4, lettera c) e lettera d) del CCNL 2016-2018.

E' confermata, anche per l'anno 2022: la quantificazione dei risparmi strutturali in ossequio al comma 456 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), determinati nella misura di euro 61.804.361,99; la riduzione di euro 1.259.202,96 per effetto di n. 72 cessazioni del personale ispettivo avvenute nell'anno 2021 ex art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 149; la riduzione della quota a carico del fondo dell'indennità di ente sulla base della previgente normativa, anch'essa, analogamente all'incremento da apportare ai sensi dell'art.49, comma 2, rapportata a tre mensilità. Poiché la quota annuale è quantificata in euro 38.122.301,16, la quota parte da portare in riduzione del fondo 2022 è pari a euro 5.993.733,42 (38.122.301,16/13*3).

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali e delle decurtazioni per le cessazioni del personale ispettivo e per l'indennità di ente non più a carico del fondo di cui ai commi precedenti, ammontano a euro 526.603.641,19.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente valore determinato per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al "Fondo risorse decentrate" del personale delle aree A,B,C per l'anno 2022 è stato ricondotto al corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pari a euro 463.264.344,20, incrementato delle risorse ex art. 89, comma 5, del citato CCNL 2016-2018 pari a euro 5.248.860,85, delle risorse ex art. 49 comma 3, del citato CCNL 2019/2021 pari a euro 8.633.624,54, delle risorse ex art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, pari a euro 22.154.475,01 e delle risorse ex art. 49, comma 8, del citato CCNL 2019/2021 pari a euro 2.344.935,07, determinando l'importo del Fondo in euro 501.646,239,67.

Infine, giacché il citato art. 49, comma 3, del citato CCNL 2019/2021 prevede che l'incremento delle risorse del fondo decorre dal 1° gennaio 2021, soltanto per l'anno 2022, al totale delle risorse del Fondo va sommata l'annualità 2021 per complessivi euro 8.633.624,54 ex art. 49, comma 6, del citato CCNL, determinando l'importo complessivo del Fondo in euro 510.279.864,21.

A detto importo è stata operata, in via permanente, la decurtazione di euro 19.000.000,00 destinata allo stanziamento del capitolo di spesa 4U1102002 "compensi per lavoro straordinario" del bilancio preventivo 2022.

Pertanto, il "Fondo risorse decentrate" del personale delle aree A,B,C per l'anno 2022 ammonta complessivamente a euro **491.279.864,21** come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE"	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate per l'anno 2017 (art. 76 c. 2 CCNL 2016/2018)	341.323.818,56
Risorse nuovo sistema di classificazione (quota a carico bilancio amministrazione art. 49, c.2 CCNL 2019/2021 da novembre 2022)	4.136.690,25
R.i.a. personale cessato base annua (art. 76 c. 3 lett. b) CCNL 2016/2018) annualità 2017	544.828,83
R.i.a. personale cessato base annua (art. 76 c. 3 lett. b) CCNL 2016/2018) annualità 2018	848.690,70
R.i.a. personale cessato base annua (art. 76 c. 3 lett. b) CCNL 2016/2018)	1.226.217,07

annualità 2019	
R.i.a. personale cessato base annua (art. 76 c. 3 lett. b) CCNL 2016/2018)	1.278.636,71
annualità 2020	
R.i.a. personale cessato base annua (art. 76 c. 3 lett. b) CCNL 2016/2018)	1.044.178,98
annualità 2021	
0,49% monte salari 2015 ex art. 90 c. 5 CCNL 2016/2018 (art. 76 c. 3 lett.a CCNL 2016/2018)	5.248.860,85
0,81% monte salari 2018 ex art. 49 c. 3 CCNL 2019/2021	8.633.624,54
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	364.285.546,49
Risorse variabili	
Risorse ex art. 18 L. 88/89 (art. 76 c. 4 lett. c) CCNL 2016/2018)	228.435.330,82
R.i.a. personale cessato - rateo anno cessazione (art. 76 c. 4 lett. d) CCNL 2016/2018)	595.127,18
0,22% monte salari 2018 ex art. 49 c. 8 CCNL 2019/2021	2.344.935,07
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	595.660.939,56
Totale risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	-61.804.361,99
Decurtazione per cessazione personale con profilo vigilanza (n. 72)	-1.259.202,96
Decurtazione per stralcio risorse indennità di ente non più a carico del fondo (nov-dic-13^)	-5.993.733,42
Risorse disponibili	526.603.641,19
Riconduzione delle risorse disponibili al corrispondente valore dell'anno 2016	463.264.344,20
Incremento ex art. 76 c. 3 lett. a) CCNL 16/18 (0,49% monte salari 2015)	5.248.860,85
Incremento ex art. 49 c. 3 CCNL 2019/2021 (0,81% monte salari 2018)	8.633.624,54
Incremento ex art. 49 c. 8 CCNL 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	2.344.935,07
Incremento ex art. 11 c. 1 lett. b) D.L. 135/2018:	
n. 455 assunzioni in deroga ex art.1, c. 365, lett. b) L. 232/2016	5.654.989,12
n. 333 assunzioni in deroga ex art. 1, c. 301, lett. h) L. 145/2018	4.138.706,32
n. 981 assunzioni in deroga ex D.L. 4/2019, convertito in Legge 126/2019	12.192.405,11
n. 86 personale inpgi trasferito ex art. 1, c. 103_108 Legge 234/2021 decorrenze: 83 14/11/2022 1 15/11/2022 1 17/11/2022 1 25/11/2022	168.374,46
Totale incremento ex art. 11 c. 1 lett. b) D.L. 135/2018	22.154.475,01
LIMITE 2016 RIDETERMINATO	501.646.239,70
Incremento ex art. 49 c. 3 CCNL 19/21 riferito al 2021 (art. 49 c. 6 CCNL 19/21)	8.633.624,54
TOTALE	510.279.864,21
Decurtazione permanente per finanziamento capitolo "compensi per lavoro straordinario"	-19.000.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	491.279.864,21

Vincenzo Caridi